



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 146/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60257** del
registro di segreteria, promosso da:

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti

per le Marche, in persona del Procuratore Regionale pro tempore, avente la

propria sede ad Ancona (AN), in Via Matteotti 2, pec:

"marche.procura.segreteria@corteconticert.it"

appellante

contro

(omissis)

rappresentato e difeso dall'Avv. Gesi Dignani del Foro di Ancona e con la

stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Lata n. 3,

pec: gesi.dignani@pec-ordineavvocatiancona.it

		pag. 2
	appellate	
	avverso	
	la sentenza n. 69/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche,	
	pubblicata in data 18 luglio 2022 e notificata alla Procura appellante in data 21	
	luglio 2022	
	Visto l’atto d’appello;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , nell’udienza in data 19 settembre 2025, con l’assistenza del segretario,	
	dott.ssa Giuseppina Di Maro, l’avv. Gesi Dignani, per l’appellante, e il	
	rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Arturo Iadecola.	
	Ritenuto in	
	F A T T O	
	1. Con la sentenza n. 69/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per le	
	Marche, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellato, dichiarava	
	prescritta l’azione erariale esercitata nei suoi confronti dalla Procura regionale	
	per il presunto danno da mancato riversamento dei compensi percepiti per	
	incarichi extraistituzionali svolti senza la necessaria autorizzazione, ai sensi	
	dell’art. 53, commi 7 e 7 <i>bis</i> , d.lgs.165/2001.	
	La Procura aveva infatti agito ritenendo esservi la responsabilità	
	dell’appellato, dipendente del MEF, per non aver riversato	
	all’amministrazione di appartenenza la somma complessiva di € 40.544,00,	
	corrispondente al compenso lordo percepito negli anni 2010, 2012, 2013 e	
	2014 per incarichi svolti in difetto di autorizzazione e incompatibili con il	
	proprio <i>status</i> di dipendente.	
	Il giudice di primo grado, tuttavia, dichiarava decorsa la prescrizione, poiché	

nel caso di specie non riteneva sussistente l'occultamento doloso del danno.

Era fatta applicazione quindi di principi giurisprudenziali ivi richiamati, secondo i quali il *dies a quo* del decorso della prescrizione viene individuato nel momento in cui l'amministrazione ha l'obiettiva conoscibilità del danno, ovvero nel momento in cui il creditore è nelle condizioni di avere conoscenza giuridica dei fatti dannosi. Conseguentemente, era dato rilievo al momento del deposito delle dichiarazioni fiscali, evidenziando che da tale momento, sulla base di normali controlli, la percezione dei compensi potesse essere conosciuta dall'amministrazione.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello da parte della Procura regionale, che formulava l'unico motivo rubricato "*Error in iudicando in ordine all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14.01.1994 n. 20 e dell'art. 2935 c.c.*".

Secondo la Procura appellante sarebbe infatti errata la decisione di non ritenere sussistente, nel caso di specie, l'occultamento doloso del danno. A tal riguardo era richiamato l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d'appello e anche della Corte di cassazione, secondo il quale, in presenza di un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, dovrebbe individuarsi anche in una condotta omissiva, quando riguardi gli atti dovuti, ai quali il debitore è tenuto per legge. E in materia di incarichi extraistituzionale vi sarebbe il dovere del dipendente di chiedere alla propria amministrazione l'autorizzazione al loro svolgimento, con ciò informandola sull'attività che svolgerà.

Pertanto, il silenzio non potrebbe essere ritenuto fatto neutro. L'atteggiamento omissivo dovrebbe, infatti, essere valutato anche alla luce del contesto costituzionale, che impone il dovere di fedeltà e di esclusività (art. 98 Cost.) e quello di solidarietà (art. 2 Cost.), da cui discendono i generali doveri di correttezza e buona fede che devono ispirare il rapporto contrattuale, tra cui rientra anche quello alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, lo svolgimento di attività extraistituzionali dovrebbe essere sempre oggetto di informativa al datore di lavoro. L'omessa informativa, così come la mancata richiesta di autorizzazione (sia pure destinata ad un epilogo di rigetto da parte della P.A per le attività che possono ipotizzarsi incompatibili), integrerebbe la condotta tesa all'occultamento del danno, atta ad impedire il decorso del termine di prescrizione a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso di specie, sarebbe pacifico e non contestato che il (omissis) non aveva mai comunicato l'esercizio delle attività oggetto di giudizio, né aveva mai richiesto la preventiva autorizzazione allo svolgimento delle stesse, essendosi in tal modo sottratto a un preciso obbligo di informazione, confidando sull'impossibilità dell'Amministrazione di venirne a conoscenza.

Pertanto l'occultamento doloso, nella fattispecie in esame, legittimerebbe lo spostamento in avanti del *dies a quo* della prescrizione, da far coincidere con la data della scoperta dell'illecito ovvero con il momento disvelativo del danno, avvenuto con la ricezione da parte della Procura Regionale della relazione della Guardia Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona con nota prot. n. 178580 del 24 settembre 2019 o, al più, con la contestazione effettuata dall'Amministrazione in via disciplinare in data 29

marzo 2019 o con l'esito della verifica effettuata e risultante dalla nota prot. 0134215/2018 del 15 novembre 2018.

Inoltre, qualora non si volesse ritenere sussistente l'occultamento doloso, comunque la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere ancorata al momento in cui il fatto dannoso diviene conoscibile e percepibile alla P.A., secondo ordinari criteri di diligenza, stante l'impossibilità fattuale e giuridica per l'Amministrazione di esercitare il diritto di credito risarcitorio prima dell'acquisizione della sua conoscenza. E questo dovrebbe individuarsi nel momento della segnalazione della Guardia di finanza.

Nella fattispecie oggetto del presente gravame, a fronte della pacifica carenza di qualsivoglia specifica informativa all'amministrazione di appartenenza, ancorché sussistente l'obbligo *ex lege*, non potrebbe ritenersi esigibile, da parte dell'amministrazione stessa, la verifica dell'esistenza di tali incarichi incompatibili e non autorizzati. Secondo la Procura non graverebbe sull'amministrazione un dovere di ricercare atti e provvedimenti comprovanti l'espletamento di attività in violazione del dovere di esclusività, essendo, invece, la stessa da considerarsi destinataria dei flussi informativi scaturenti dagli obblighi intestati ai dipendenti pubblici in forza del complesso normativo di cui al T.U. 3/57, D.lgs. 165/2001, D.P.R. 382/1980 e l. 240/2010.

In tal senso, non potrebbe avere rilievo la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, che risponderebbe a finalità diverse, costituendo un adempimento di obblighi fiscali-tributari, incombenti per legge sul contribuente, e investendo il rapporto tra l'appellato e un soggetto diverso dall'Amministrazione danneggiata, ovvero il rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Mentre non graverebbe sull'Amministrazione datrice

di lavoro un corrispondente onere di ricerca e acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del proprio dipendente al fine di accertare eventuali condotte illecite poste in essere.

Del resto, proprio la previsione legislativa di tale obbligo di informazione è volta a superare l'impossibilità per l'Amministrazione di rilevare l'esistenza di incompatibilità in assenza di specifica informazione da parte del dipendente.

Il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe quindi essere fatto coincidere, anche in tale prospettiva, con l'acquisizione della relazione della Guardia di Finanza (in data 24/09/2019) o, al più, con la segnalazione dei fatti da parte del MEF alla G.d.F. stessa (in data 15/11/2018). E nel caso di specie, l'azione di responsabilità amministrativa, esercitata mediante notifica dell'invito a dedurre in data 17 luglio 2021, risulterebbe pertanto tempestiva.

In conclusione, la Procura appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'effetto, ai sensi dell'art. 199 comma 2 c.g.c., la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.

3. In data 10 giugno 2025 depositava la propria memoria di costituzione l'appellato Aureli, il quale, dopo aver ripercorso la vicenda, riproponeva le argomentazioni già utilizzate in primo grado per sostenere la prescrizione dell'azione erariale. Evidenzia, al riguardo, che avvalendosi di semplici controlli a mezzo internet, strumenti disponibili *on line*, l'amministrazione avrebbe potuto accertare in ogni momento la violazione, da parte dell'appellato, dell'obbligo di comunicare lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

La violazione degli obblighi di comunicazione sarebbe, pertanto, stata riscontrabile fin dal 2015, data di deposito delle dichiarazioni fiscali. Ed, in ogni caso, lo svolgimento dell'attività extraistituzionale sarebbe stata riscontrabile attraverso una visura camerale, come poi di fatto accertato dal dirigente nel 2018.

In ragione di ciò, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello.

4. All'udienza del 19 settembre 2025 la Procura, sull'unico profilo oggetto dell'appello, ribadiva che era pacifica l'assenza di comunicazione dell'attività extraistituzionale svolta e riproponeva le argomentazioni in tema di occultamento doloso del danno. In relazione poi alle dichiarazioni fiscali la Procura ribadiva che esse sono rivolte all'Agenzia delle Entrate. E in generale non si potrebbe chiedere la consultazione e la ricerca di dati in assenza di sospetto.

Il difensore dell'appellato affermava che dagli atti risulterebbe come l'amministrazione sarebbe stata nella condizione di poter conoscere l'attività svolta dall'Aureli. Richiamava la sentenza di questa Sezione n. 215/2024, secondo la quale bisogna verificare se vi sia stata negligenza da parte dell'ente nel causare la mancata conoscibilità rilevante ai fini della prescrizione. Inoltre l'avvocato ribadiva che le Ragionerie territoriali dello Stato gestiscono i dati dell'anagrafe tributaria, con conseguente possibilità di accesso ai relativi dati. E questo sarebbe confermato dal fatto che nella nota del 2018 il Direttore avrebbe scritto di non aver provveduto a controllare gli adempimenti fiscali dell'Aureli, ammettendo in tal modo la possibilità di farlo. Infine era richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti della Ragioneria territoriale per rimarcare la sussistenza di compiti di vigilanza su di essi.

Entrambe le parti brevemente replicavano vicendevolmente alle argomentazioni illustrate.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'appello è stata impugnata la sentenza di primo grado che ha ritenuto decorsa la prescrizione dell'azione erariale, escludendo nel caso di specie la sussistenza dell'occultamento doloso del danno e non condividendo l'interpretazione dell'art. 2035 c.c. sostenuta dalla Procura Per il giudice di primo grado infatti la conoscibilità da parte dell'amministrazione dei fatti, ovvero dello svolgimento dell'attività extra istituzionale in assenza di autorizzazione, deve farsi risalire quanto meno alla data dell'ultimo CUD del dipendente, dal quale risultavano i compensi.

La Procura regionale ha proposto appello ritenendo errata la sentenza perché, in coerenza con la giurisprudenza citata, l'occultamento doloso del danno in materia di incarichi extraistituzionali incompatibili o non autorizzati dovrebbe individuarsi anche nella semplice omissione della mancata richiesta di autorizzazione. In questi casi, in presenza un obbligo giuridico di informare, assumerebbe rilievo il silenzio serbato dal dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro. Peraltro il decorso della prescrizione dovrebbe avere esordio, comunque, dalla segnalazione della Guardia di finanza anche alla luce dell'art. 2035 c.c., perché solo a quella data potrebbe dirsi sussistente la c.d. conoscibilità obiettiva o conoscenza da parte dell'amministrazione del danno. Ciò delineato, il collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto, condividendo la giurisprudenza secondo la quale in materia di

attività extraistituzionali, in caso di mancata doverosa richiesta di autorizzazione, la prescrizione erariale non decorre dal fatto dannoso (si richiama qui Sez. III Appello, n. 163/2024, nonché, fra le altre, Sez. I, Appello, n. 78/2025).

L'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dispone che *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*.

Il doloso occultamento è configurato dalla giurisprudenza in tutti quei casi in cui è riscontrabile un'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. In altri termini, considerate le circostanze, anche la sola condotta omissiva può integrare un occultamento, quando, da un lato, vi è un obbligo di dichiarare e, dall'altro lato, in assenza di dichiarazione, non vi è un potere/dovere dell'amministrazione datrice di lavoro di accertamento. Se il dipendente non dichiara, l'amministrazione non ha modo di conoscere la sussistenza di altri incarichi che lo stesso svolge, perché non ha poteri di attivazione di accertamento nei confronti dei dipendenti o poteri ispettivi.

Il punto nodale è, infatti, se in assenza di dichiarazione del dipendente, l'amministrazione, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto o meno conoscere della sussistenza di incarichi non autorizzati.

Il potere/dovere dell'amministrazione di attivarsi nella direzione di un accertamento presuppone un comportamento collaborativo del dipendente, perché alla stessa non può imputarsi un'ignoranza colpevole della situazione di compatibilità/incompatibilità nella quale può venire a trovarsi il dipendente,

che abbia mantenuto un consapevole silenzio sulla specifica circostanza (così Sez. II Appello n. 150/2022, n. 358/2019).

Il doloso occultamento può quindi derivare da un'omissione. Come chiarisce la giurisprudenza *«E tale opzione ermeneutica non confligge con l'orientamento interpretativo consolidato che richiede, in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi, un "quid pluris" commissivo, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi dell'occultamento doloso.*

Si deve al giudice di legittimità l'affermazione per cui in presenza di obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, "quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (Cass. civ. n. 392 del 16 febbraio 1967, id. 09 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348) sicché "il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare" (Cass. civ., Sez. 3^a 29 gennaio 2010 n. 2030; Corte conti, Sez. II^a, n. 724/2018).

Si può occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa del danno erariale, preordinata a perpetrare e mantenere celati i fatti dannosi, "ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare "maliziosamente" il silenzio su talune circostanze del rapporto di impiego, ove ricorrente un dovere giuridico di farle conoscere al proprio datore di lavoro" (Corte dei conti, Sez. III app., n. 55/2017). È stato espressamente affermato da questa Sezione che "l'inadempimento

dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni dà consistenza ad un occultamento doloso del danno, atto ad impedire il decorso del termine di prescrizione a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" (Corte dei conti, II, n. 129/2020)» (Sez. II Appello, n. 150/2022).

Posto quanto sopra, nella fattispecie odierna è riscontrabile un'ipotesi di occultamento doloso a fronte della mancata richiesta di autorizzazione, sussistendo un obbligo *ex lege* in capo al dipendente e non potendo ritenersi esigibile la verifica degli incarichi svolti dall'appellato da parte dell'amministrazione.

Infatti l'obbligo della richiesta di autorizzazione sorge dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, al comma 7, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. E, secondo la giurisprudenza, detto obbligo *«deve reputarsi riconducibile anche a generali principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento dell'attività lavorativa che trovano fondamento nella Carta costituzionale, agli articoli 54, comma 2, e 98»* (Sez. I Appello, n. 78/2025).

Sul punto non ha alcun rilievo la circostanza della denuncia dei compensi in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto l'adempimento degli obblighi tributari, cui è tenuto ogni cittadino, non può sostituire, per equipollenza, quello degli obblighi specifici inerenti al rapporto di lavoro (Sez. III Appello, n. 343/2023) e né dimostra la buona fede dell'appellante. Infatti la richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività extra istituzionali

consente all'amministrazione una valutazione sulla compatibilità di esse con il rapporto di lavoro, mentre la dichiarazione dei redditi si pone a valle, una volta percepiti i compensi regolarmente fatturati o comunque fiscalmente registrati dai soggetti erogatori.

Aver assolto infatti all'obbligo fiscale relativo all'attività espletata non è dirimente, *«non fosse altro perché all'Agenzia delle entrate sono demandati compiti che trascendono il merito delle attività eventualmente incompatibili»* (Sez. III Appello, n. 55/2017).

Peraltro, alla medesima conclusione si giunge anche in considerazione dell'art. 2035 c.c.

La conoscibilità obiettiva è nel caso di incarichi extraistituzionali esclusa, perché non c'è un obbligo generale di controllo dei dipendenti e non ci può quindi essere un'attività di controllo in assenza della richiesta di autorizzazione o in assenza di comunicazione del dipendente, che serve a rendere noto l'incarico da svolgere.

In altri termini, se i presupposti che fanno scattare l'obbligo di controllo/verifica, per esempio di eventuale incompatibilità, non sono giuridicamente conoscibili dall'amministrazione, non si può ancorare al sorgere di essi la data dalla quale "poteva" farsi il controllo.

L'amministrazione non sa quando un soggetto svolge un incarico "fuori dalla sua sfera di conoscibilità". Si dovrebbe altrimenti, sostenere che l'amministrazione avrebbe l'obbligo continuo di controllare, rispetto a tutti i suoi dipendenti, eventuali ulteriori attività svolte. Ma così non è.

Conseguentemente, se l'attività svolta dal dipendente è fuori dalla sfera di conoscibilità dell'amministrazione, è altresì fuori dalla sua sfera di

conoscibilità il sorgere dell'obbligo di riversamento del compenso di quella attività. Non c'è in concreto un momento dal quale far decorrere l'obbligo di controllo da parte dell'amministrazione, che determinerebbe la conoscibilità ai sensi dell'art. 2935 c.c. con relativo decorso della prescrizione.

Ne deriva quindi che l'omissione del dipendente nel far conoscere i presupposti da cui deriva l'obbligo di riversamento, comporti anche che non possa dirsi conoscibile per l'amministrazione il mancato riversamento e, quindi, conoscibile il conseguente danno erariale.

Non assume inoltre rilievo il richiamo fatto dalla difesa a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare, a quello adottato dal MEF con D.M. del 10 aprile 2015 in tema di vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro part-time dei dipendenti al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro". Valga su tutto il fatto che tali previsioni non prevedono un obbligo di controllo con tempistiche stabilite per l'attività di vigilanza dei dirigenti. Inoltre, tale attività non esclude l'obbligo di dichiarazione degli incarichi da parte del dipendente, che anzi con tale dichiarazione fornisce i dati che consentono al dirigente di poter verificare il rispetto delle norme.

Come osserva la giurisprudenza *«il datore di lavoro deve essere comunque e sempre informato dal proprio dipendente delle circostanze che potrebbero incidere sul rapporto di impiego; tali informative sono preordinate a garantire il proficuo svolgimento attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità, per il dipendente, di impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'Istituto»* (Corte dei conti,

Sez. III app., n. 55/2017).

Questione diversa è se l'amministrazione datrice di lavoro, nell'ambito di verifiche effettuate sulla base del Codice di comportamento, viene a conoscenza di dati rilevanti anche ai sensi dell'art. 53, comma 7 e 7 *bis*, d.lgs. 165/2001. Questo costituisce infatti uno dei possibili modi, come la ricezione dell'informativa della Guardia di finanza, attraverso i quali può essere disvelata l'ipotesi di danno erariale.

2. Esclusa quindi la giuridica conoscibilità "obiettiva" del danno, occorre avere riguardo al momento nel quale risulta esservi stata la conoscenza o sia risultata possibile tale conoscenza da parte dell'amministrazione. A tal proposito vi è la prova che l'amministrazione in via autonoma ha avuto conoscenza dei dati rilevanti prima dell'informativa della Guardia di finanza. Infatti è presente negli atti una nota (prot. 0134215/2018 del 15 novembre 2018) del direttore della Ragioneria territoriale di Ancona, con la quale si segnalava la posizione dell'appellato. In particolare, quest'ultimo affermava di aver effettuato i controlli ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 4, comma 7, DPR 62/2013), di aver rilevato i dati dalla consultazione tramite internet e tramite visura camerale e di non aver verificato l'adempimento degli obblighi fiscali.

In concreto, occorre dunque rilevare che a tale data è possibile far risalire l'acquisizione dei dati rilevanti al fine di aver conoscenza o conoscibilità del fatto che il sig. (Omissis) avesse svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati

Pertanto, l'esordio della prescrizione dell'azione erariale è da fissare a tale data (15 novembre 2018) e la stessa non può di conseguenza ritenersi decorsa al momento della notifica dell'invito a dedurre avvenuta nel luglio 2021.

3. In conclusione, l'appello della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Poiché il giudice di primo grado ha definito il giudizio decidendo soltanto la questione della prescrizione, all'accoglimento del gravame deve seguire, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando così decide:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c..

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 19 settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Giuseppina Maio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 03/10/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”